

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

(Provincia di Crotone)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 6 DEL 28.03.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16,00 nella sede delle adunanze consiliari nel palazzo comunale in Via San Rocco, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi prot. n.942 del 22.03.2017, in sessione straordinaria, in prima convocazione.

Risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

<i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	PRESENTE
1) BARBUTO Carmine	Si
2) POERIO Raffaele	Si
3) CERALDI Antonio	Si
4) DE LORENZO Americo	Si
5) CORABI Mariangela	Si
6) ARCURI Graziella	Si
7) COSCO Antonio	Si
8) CARVELLI Pantaleone	Si
9) RAJANI Levino Michele Mario	Si
10) DE MIGLIO Domenica	Si
11) CORIGLIANO Francesco	No
Tot.	10

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. Francesco Pugliese essendo legale il numero degli intervenuti (10 su 11), il sig. Carmine BARBUTO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato

che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 .

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile del servizio competente d.ssa Vittoria Barone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata a cura della responsabile del servizio finanziario d.ssa Vittoria barone, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. Di demandare alla responsabile del servizio d.ssa Vittoria Barone tutti gli adempimenti discendenti dal presente atto.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 28.3.2017)

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6-ter del Decreto Legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'[art. 52](#), commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal Comune, e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2

Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'[articolo 27](#), sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3

Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo e/o dal Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2017, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - Rata unica entro il 31 agosto 2017;
 - Con pagamento dilazionato in due rate, per importi superiori a euro 200: 31/08/2017 – 31/10/2017;
 - Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a euro 500: 31/08/2017 – 31/10/2017 – 31/12/2017;
 - Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a euro 1.000: 31/08/2017 – 31/10/2017 – 31/12/2017 – 30/04/2018 – 30/09/2018.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bollettino di conto corrente postale sul conto n. 18720888 intestato a questo Comune.
6. Il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.
2. In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
3. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5
Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

ART. 7
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.sanmauromarchesato.kr.it
3. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

F.to: Avv. Carmine Barbuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Francesco Pugliese

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 ART.49 DEL 18/08/2000

=====

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Vittoria Barone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.04.2017.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Dr.ssa Vittoria Barone

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
S. MAURO M.TO 04.04.2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vittoria Barone